



COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO

Città Metropolitana di Napoli

AVVISO PUBBLICO "A SPORTELLO" ANNUALITÀ 2026

ACCESSO AI CONTRIBUTI DEL "FONDO REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA"

(L.R. n. 25/2024 - D.G.R. n. 376/2025 - D.D. n. 429/2025)

Approvato con determinazione del Servizio Welfare E Pari Opportunità n. 17 del 28 gennaio 2026

PREMESSO CHE

- Il diritto all'abitare rappresenta un elemento centrale delle politiche di inclusione sociale e di contrasto alla povertà, in coerenza con i principi di solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- L'art. 27 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 25, ha istituito e disciplinato il "*Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa*", finalizzato a sostenere i nuclei familiari in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo, mediante la concessione di contributi per la locazione o per l'autonoma sistemazione;
- La Regione Campania, con **Deliberazione di Giunta Regionale n. 376 del 16.06.2025**, ha approvato gli indirizzi attuativi del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa di cui al citato art. 27 della L.R. n. 25/2024, demandando alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa, la definizione della disciplina di dettaglio del Fondo, ai fini dell'attuazione delle misure di sostegno.
- Con **Decreto Dirigenziale regionale n. 429 del 17.12.2025 (Burc n. 90 del 22.12.2025)**, sono state approvate le modalità operative di attuazione del Fondo, disposta la ripartizione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni per l'annualità 2026, nonché definiti i criteri per l'erogazione dei contributi;
- ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa, ciascun Comune è tenuto a pubblicare un avviso pubblico "a sportello", di durata annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno;

ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO

In attuazione delle Linee Guida regionali (DGR 376/2025), il Comune di San Gennaro Vesuviano indice un avviso pubblico "a sportello" per l'assegnazione di contributi finalizzati al contrasto dell'emergenza abitativa attraverso due linee di intervento:

- a. **MISURA 1:** Sostegno a nuclei familiari in condizione di **grave e permanente disagio abitativo** (in carico ai Servizi Sociali).
- b. **MISURA 2:** Sistemazione abitativa temporanea per nuclei in condizione di **provvisoria fragilità** (necessità di abbandono immediato dell'alloggio a causa di provvedimenti di sgomberi o pericolo strutturale).

ART. 2 - REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1 (Contributo per nuclei in condizione di grave e permanente disagio abitativo)

Ai fini dell'accesso ai contributi della Misura 1, tutti i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

1. Requisiti Soggettivi:

- a. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (D.Lgs. n. 3/2007) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (Art. 40, c. 6, D.Lgs. 286/1998), ovvero di stranieri che beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani per l'accesso ai servizi abitativi pubblici;
- b. Residenza nella Regione Campania;
- c. Assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti condizione di sovraffollamento (come definita al punto successivo), fatta salva l'ipotesi di alloggio oggetto di ordinanza di sgombero. (Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali che non costituiscano piena titolarità, o l'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio/separazione);
- d. Attestazione **ISEE ordinaria o corrente** (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario o l'ISEE socio-sanitario) valida alla data della presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di **€ 10.140,00**;
- e. Non essere assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP).

2. Condizioni di Grave Disagio Abitativo (Presenza di almeno una delle seguenti situazioni):

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

- a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;
- b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;
- c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	Numero di componenti del nucleo familiare
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone

pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone

- d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
- e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
- f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
- g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;
- h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
- i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3. Presa in carico ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1

È condizione essenziale, altresì, che il nucleo familiare **sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici** con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia, attestato dal servizio competente.

ART. 3 - REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2 (Contributo per nuclei in condizione di provvisoria fragilità abitativa)

Ai fini dell'accesso ai contributi della Misura 2, il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare devono possedere i seguenti requisiti:

1. Requisiti Soggettivi:

- a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
- b. residenza nella Regione Campania;
- c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei

diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

- d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;

2. Condizione di Emergenza:

Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente deve trovarsi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di **provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.**

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il Comune acquisisce le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle presenti linee guida, avvalendosi di una procedura “a sportello” aperta per l'intera annualità di riferimento da avviare entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Considerata la natura emergenziale della misura, **il Comune istruirà con la massima tempestività le istanze**, rispettando l'ordine di presentazione così come risultante dalla ricevuta di consegna del Comune di San Gennaro Vesuviano.
3. Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo così come previsto ai successivi articoli 5 e 6, il Comune trasmetterà il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania – Direzione Generale per il Governo del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 5.
4. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate ai Comuni, secondo l'**ordine cronologico delle richieste**, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
5. A seguito dell'avvenuta liquidazione del contributo al beneficiario finale, il Comune darà comunicazione alla Regione Campania dell'effettiva erogazione delle somme, secondo le modalità previste dall'art. 10 delle Linee Guida regionali.

ART. 5 - ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. **Per la Misura 1** l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
2. **I contributi sono destinati:**
 - a) fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;
 - b) fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;

- c) contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
- 3. I contributi** di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.
- 4. I contributi** di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

ART. 6 - ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

- 1. Per la Misura 2** l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.
- 2. I contributi sono destinati:**
 - a.1** fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;
 - a.2** fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d;
 - b.** fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.
- 3. I contributi** di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Le domande di accesso ai contributi di cui al presente avviso devono essere presentate esclusivamente tramite il modello di domanda predisposto dall'Ufficio (Allegato A), e trasmesse all'Ente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.sgv@asmepec.it o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di San Gennaro Vesuviano –Piazza Margherita,1, negli orari di apertura al pubblico.

Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata tutta la documentazione richiesta, necessaria alla verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Avviso.

Saranno considerate ammissibili all'istruttoria esclusivamente le domande complete di tutta la documentazione prescritta. Le istanze incomplete o prive degli allegati obbligatori non potranno essere istruite. I richiedenti le cui domande risultino complete e formalmente ammissibili, istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, saranno contattati dagli uffici competenti esclusivamente per l'eventuale completamento dell'istruttoria, anche ai fini dell'acquisizione di eventuali chiarimenti o integrazioni documentali strettamente necessari. Resta ferma la natura di procedura a sportello, con valutazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

Documenti obbligatori da allegare alla domanda (pena esclusione):

- a.** Copia documento di identità valido.
- b.** Attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità (le attestazioni ISEE anno 2025 e precedenti comporteranno esclusione automatica).

- c. Dichiarazione di presa in carico sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (**solo per la misura 1**).
- d. Dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura (Allegato B) solo nel caso di erogazione diretta del contributo al locatore.
- e. Ogni eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi della Misura 1 di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario, salva l'espressa contrarietà dell'inquilino.
2. I contributi della Misura 1 di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) e della Misura 2 di cui all'art. 6 comma 2 lettera b) sono erogati periodicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità.
3. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.
4. Ai fini dell'erogazione diretta del contributo al proprietario dell'alloggio ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 9 - CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:
 - a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
 - b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.
2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1.
3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 6 comma 1.
4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1.
5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

ART. 10 - ISTRUTTORIA, CONTROLLI

Il Comune istruirà le istanze secondo l'**ordine cronologico di arrivo**. Saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (D.P.R. 445/2000). I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

ART. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati di cui il Comune di San Gennaro Vesuviano entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione dell'avviso medesimo.

L'informativa privacy completa è disponibile sul sito web istituzionale.

I dati potranno essere comunicati alla Regione Campania e ad altri enti pubblici competenti per l'erogazione dei contributi e i relativi controlli.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Paola Sabatini:

- TEL. 081.828.69.38
- PEO: sociale@comune.sangennarovesuviano.na.it

Il presente Avviso, corredato dei relativi allegati, è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente all'Albo Pretorio e nella sezione dedicata della Home Page.

Eventuali aggiornamenti, integrazioni o comunicazioni inerenti il procedimento saranno resi noti mediante le medesime modalità di pubblicazione.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle Linee Guida regionali per la disciplina del Fondo regionale di Contrasto all'emergenza abitativa, approvate con D.G.R. n. 376/2025 e attuate con D.D. n. 429 del 17/12/2025, pubblicato sul BURC n. 90 del 22.12.2025.

Allegati:

- **Allegato "A"** - domanda di partecipazione all'avviso per l'accesso al fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa – annualità 2026.
- **Allegato "B"** – dichiarazione del proprietario/struttura – Fondo Regionale Contrasto Emergenza Abitativa 2026.

San Gennaro Vesuviano, 28 gennaio 2026

**Il Responsabile del Servizio Welfare e Pari Opportunità
Dott.ssa Caterina Scanzano**